



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI Presidente
Dott. Adriano IASILLO Componente
Dott. Alberto GIUSTI Componente
Dott. Luigi Fabrizio MANCUSO Componente
Dott.ssa Irene TRICOMI Componente - Relatore

DECISIONE

Premesso

Il sig. Marco Fasulo, unico delegato della lista "Popolo della Famiglia", ha depositato ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio elettorale regionale della Regione Basilicata, istituito presso la Corte d'Appello di Potenza, avente ad oggetto l'esclusione in autotutela e la ricusazione della lista "Popolo della Famiglia" dal Collegio plurinomiale della Regione Basilicata per il Senato.

Ricorda il ricorrente che in data 14 febbraio l'Ufficio elettorale regionale della Regione Basilicata, agendo in autotutela, pur essendo la lista contraddistinta con il contrassegno "Popolo della Famiglia" già ammessa, dopo aver affermato che i seggi proporzionali assegnati alla Regione Basilicata per i Collegi plurinomiali erano sei, rilevava quanto alle candidature uninominali, che da parte della lista "Popolo della Famiglia" erano stati indicati due e non tre candidati, per cui riteneva che non si fosse raggiunta la prescritta metà rispetto ai detti seggi, con conseguente violazione dell'art. 9, comma IV, del T.U. per le elezioni al Senato.

Conseguentemente, l'Ufficio ricusava la lista ed annullava la precedente ammissione per il Collegio plurinomiale della Regione Basilicata-Senato della Repubblica.

Il ricorrente aveva prospettato la sufficienza di due candidati e chiedendo, quanto meno, l'inserimento del primo candidato supplente regolarmente iscritto nel documento di presentazione della lista dei candidati effettivi.

Tanto premesso deduceva i seguenti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto che l'esclusione a distanza di 13 giorni determinava una durata irragionevole della procedura elettorale di esclusione, e che la presenza di due candidati era rispondente alle istruzioni del Ministero dell'Interno.;

con il secondo motivo ha prospettato la possibilità di inserire nella lista dei candidati effettivi il primo candidato supplente regolarmente iscritto nel documento di presentazione Richiamava, in proposito giurisprudenza amministrativa e precedenti di questo Ufficio.

Considerato

Premesso che è corretta l'interpretazione dell'Ufficio elettorale regionale secondo cui i candidati della lista avrebbero dovuto essere almeno tre, è fondato il secondo motivo di ricorso. Ed infatti l'Ufficio avrebbe dovuto procedere all'integrazione della lista in relazione al candidato mancante, attingendo al primo candidato supplente, nel rispetto dell'alternanza di genere. Ciò, in ragione di una lettura coordinata delle disposizioni concernenti la formazione delle liste e la disciplina dei supplenti.

Nella specie, dalla dichiarazione di presentazione della lista, risulta che oltre ai due candidati effettivi erano stati indicati quattro candidati supplenti, nel rispetto dell'alternanza di genere.

All'accoglimento della seconda censura consegue l'assorbimento delle altre censure.

PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto ammette la lista "Popolo della Famiglia" alle elezioni per il Senato della Repubblica 2018, nel Collegio plurinominale SP171_01 della Regione Basilicata, integrata con l'inserimento del primo candidato supplente Rocco Fasulo.

Roma, 16 febbraio 2018

I Componenti

Adriano Sestini
Luigi Fazio
Alberto Cristofari
Federico

Il Presidente

Prof. M...

Depositato in Segreteria
oggi 10 FEB 2018 h. 14,00
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito